

26/6/2026



STATUTO

"PANDORA ONLUS - APS"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Balzola, Via Marconi n.175, quale Ente del Terzo settore, l'associazione di Promozione Sociale denominata "**PANDORA ONLUS - APS**", (d'ora in avanti chiamata per brevità Associazione) in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.
2. La denominazione, in qualsiasi documento, atto, segno distintivo, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà contenere l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale", ovvero l'acronimo "APS", in conformità a quanto previsto nelle norme del Codice Del Terzo settore.
3. L'Associazione ha sede in Balzola, Via Marconi 175. L'Associazione potrà istituire e sopprimere ovunque, in Italia e all'estero, sedi o unità locali operative, nonché di trasferire la sede sociale.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato con verbale di assemblea ordinaria.
5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
6. L'Associazione non persegue scopi di lucro ma svolge attività esclusivamente di finalità sociale.

Art. 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di solidarietà sociale, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, di loro familiari o di terzi, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:
 - a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
 - b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
 - c) assistenza sociale e sanitaria diretta ad arrecare benefici a soggetti predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno, individuati in persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche: malati cronici, disabili e persone particolarmente sofferenti a livello fisico e psico-fisico per qualsiasi ragione;
 - d) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - e) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
 - f) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
 - g) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
 - h) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
 - i) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
 - j) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
 - k) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
 - l) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.
2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, ovvero:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo;
 - l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - la realizzazione di progetti che diano alla vita, prevalentemente nell'ambito del territorio in cui essa opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea;
 - l'attivazione di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione;
 - l'organizzazione di progetti ed attività per i soggetti svantaggiati ad affrontare e superare, nel limite del possibile, la percezione del dolore fisico, attraverso attività assistenziali, educative, ricreative e culturali;
 - l'organizzazione di interventi di sostegno alla famiglia, con particolare attenzione ai nuclei con malati cronici e disabili, attraverso l'intervento di volontari o di operatori professionali appositamente individuati;
 - promozione di manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre; curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
 - promozione di informazione, il supporto diretto e la consulenza ai soggetti svantaggiati, con l'obiettivo di meglio capirne le necessità e quindi farsene tramite con i soggetti preposti alla loro cura;
 - creare un "movimento popolare" di attenzione verso il problema "malattia del dolore", e sensibilizzare le istituzioni preposte alla cura, la classe medica e la classe politica;
 - intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni e Fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili;
 - promuovere corsi di studio anche istituendo borse, a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socioeconomico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale;
 - promuovere lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
 - gestire centri ricreativi ed iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero dei soggetti svantaggiati;
 - l'organizzazione e la gestione di qualsiasi altra attività di beneficenza e di solidarietà sociale con le operazioni economiche o finanziarie, per il migliore raggiungimento dei propri fini in base a quanto disposto dal D.Lgs. n.460/97 e successive modifiche.
3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
 4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
 5. Per lo svolgimento delle predette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.
 6. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
 7. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo

criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Art. 3 – Soci

1. Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta, che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione di cui all'articolo 2, e che si impegnano alla loro realizzazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.
2. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.
4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
5. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione e del pagamento della quota associativa, laddove richiesta, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale giudizio di non ammissione da parte del Consiglio Direttivo, deve essere motivato e contro di esso è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci.
6. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, non sono rivalutabili né ripetibili da parte del socio.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere attività comunemente concordate.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
3. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, a mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell'associazione.
5. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per morte;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti

- interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
 4. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.
 5. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 6 – Volontari

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
8. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7 – Sostenitori

1. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 8 – Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 9 – Organi sociali e cariche Elettive

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
 - d) il Revisore dei Conti, laddove eletto.
2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite; non possono coprire cariche coloro che hanno un rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 10 – Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
 - almeno una volta all'anno;
 - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
4. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
6. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - discute ed approva il bilancio;
 - approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
 - definisce il programma generale annuale di attività;
 - procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro

- eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 6;
 - delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
 9. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
 11. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 12. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 13. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
 14. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
3. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di

essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
6. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
7. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
8. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
10. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
 - elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
 - elegge il tesoriere e il segretario;
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
 - predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
11. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

12. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla elezione del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile.

Art. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale ed è tale a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. Dura in carico quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
3. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
4. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 13 – Il Tesoriere

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Segretario

1. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 15 – L'Organo di Controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 – Il Revisore legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 17 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
4. Nel caso in cui i ricavi non superano i 130.000,00 euro, dovrà solo presentare la rendicontazione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore per il bilancio d'esercizio. Nel caso in cui, invece, i ricavi superano i 130.000,00 euro ma restano inferiori ai 30.000,00 euro, verrà redatto un rendiconto per cassa secondo il modello Ministeriale.
5. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;

- e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
 7. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
 8. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
 9. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
 10. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 11. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 12. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 13. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19 – Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli associati;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche

i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 20 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 21 - Bilancio sociale e informativa sociale

1. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 22 – Iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore

1. Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. n.117/2017 l'Associazione chiederà l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo n.117/2017 e, una volta iscritta, ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Enti del Terzo Settore" del RUNTS, l'acronimo APS non potrà essere speso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 23 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
4. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 24 - Norme di rinvio

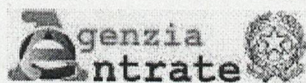
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali

1. L'Associazione può dotarsi di un Regolamento che disciplini sia le materie previste dal presente Statuto, sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, del terzo settore, le disposizioni di legge vigenti di settore.

Letto, approvato e sottoscritto da tutti i Soci nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 22/06/2026
in Casale Monferrato.

Andis Rino



DIREZIONE PROVINCIALE DI: ALESSANDRIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASALE MONFERRATO

Registrazione di Atto Privato

Il 26/06/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSN , serie 3 , numero 110

data di stipula: 22/06/2026

ident.vo telematico: TSN26L000110000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: RZZNLS62H41A605B

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozi	
1	

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91029540068				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

